

Assicurazione Vita Collettiva Temporanea Caso Morte a copertura del debito residuo relativo ai finanziamenti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Vittoria Cessione del Quinto della Pensione - Tar. 114D

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2023 ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo è possibile compilare l'apposito form al seguente link: <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2022 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 768.640.866, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 638.721.907.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 635.099.796 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.207.463.916, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 285.794.908 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.034.543.679 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 190,1%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?/Quali sono le prestazioni?

Prestazione in caso di decesso

Il contratto viene stipulato in forma collettiva dalla Contraente a favore dei Cedenti/Deleganti che abbiano sottoscritto l'apposito documento "Dati e Dichiarazioni del Cedente/Delegante".

La copertura assicurativa, riferita a ciascun Cedente/Delegante, consiste nell'obbligo da parte della Società, al verificarsi del decesso di quest'ultimo, di corrispondere al Beneficiario designato la prestazione assicurata che non potrà essere superiore a 75.000,00 euro. L'ammontare della prestazione assicurata coincide con il debito residuo calcolato in riferimento alla rata di ammortamento al tasso annuo di interesse TAN e considerando corrisposte le rate di ammortamento scadute fino alla data del decesso, ivi incluse, nel caso di rinnovo di altro istituto finanziario, le rate insolute dovute dalla differenza tra la decorrenza effettiva disposta dall'ente pensionistico e la decorrenza giuridica, a fronte di un'attività di recupero da parte dell'istituto finanziario nei confronti del Cedente/Delegante.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la prestazione in caso di decesso del Cedente/Delegante è escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Cedente/Delegante;
- partecipazione attiva del Cedente/Delegante a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Cedente/Delegante a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- l'incidente di volo, se il Cedente/Delegante viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto.



Ci sono limiti di copertura?

La limitazione per sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata è operante nei primi cinque anni a partire dall'entrata in vigore della copertura assicurativa.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia</p> <p>La liquidazione del Capitale Assicurato avviene a seguito della denuncia di Sinistro che dovrà essere corredata dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte del Cedente/Delegante o documento equipollente; • numero della pratica di prestito corrispondente al Cedente/Delegante deceduto; • conteggio estintivo relativo al Prestito calcolato al momento del decesso come risulta dal piano di ammortamento definito alla stipula del Prestito, al netto degli interessi; • quietanze di liquidazione del Prestito sottoscritte dal Cedente/Delegante. <p>Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare la veridicità dei dati trasmessi.</p> <p>La denuncia di sinistro dovrà essere inoltrata alla Società entro 365 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.</p> <p>Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.</p>
	<p>Liquidazione della prestazione</p> <p>La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale secondo i criteri della capitalizzazione semplice. Le richieste di pagamento incomplete delle informazioni o della documentazione comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o del Cedente/Delegante relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate.</p> <p>L'inesatta indicazione dell'età del Cedente/Delegante comporta la rettifica del Capitale Assicurato in base all'età reale.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.</p> <p>Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p>
Rimborso	<p>La Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di revoca e recesso.</p> <p>Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento la Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al singolo Cedente/Delegante. La restituzione è calcolata come una quota del premio al netto dei costi.</p>
Sconti	<p>Al verificarsi di condizioni particolari o nell'ambito di specifiche campagne commerciali, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>La Contraente può revocare l'assicurazione per ogni singola posizione fino al giorno di erogazione del finanziamento dandone comunicazione alla Società.</p> <p>L'esercizio della facoltà di revoca richiede da parte della Contraente apposita comunicazione scritta da far pervenire alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:</p> <p>Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.</p> <p>La Società, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rimborsa alla Contraente il Premio eventualmente corrisposto.</p>
Recesso	<p>La Contraente ha diritto di recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.</p> <p>Il recesso ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'Impresa rimborsa alla Contraente il premio pagato al netto della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura assicurativa ha avuto effetto.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ

NO

Valori di Riscatto e Riduzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Richiesta di informazioni	<p>Per ottenere informazioni sul valore di liquidazione il Contraente può rivolgersi a:</p> <p>Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio liquidazioni Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano tel. 02.482191 / mail: rlv@vittoriaassicurazioni.it</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle Società Finanziarie o Istituti di Credito che hanno l'esigenza di tutelarsi dal decesso della persona fisica (pensionato) alla quale hanno concesso un prestito estinguibile con cessione di quote della pensione.

L'età contrattuale del Cedente/Delegante dovrà essere compresa tra 18 e 83 anni alla Data di Decorrenza ed un'età a scadenza non superiore a 85 anni.

Per età contrattuale del Cedente/Delegante si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.



Quali costi devo sostenere?

- Costi gravanti sul Premio

Tipologia Costo	Misura	Applicazione
Diritti su ogni Cedente/Delegante	30 euro	Sul Premio
Caricamento Percentuale	12% del Premio	Sul Premio al netto dei diritti

Qualora sia richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Cedente/Delegante mediante visita medica, il relativo costo - pari alla tariffa applicata dal Medico o dalla struttura cui si è rivolto il Cedente/Delegante stesso - è a carico del Contraente.

- Costi per Riscatto

Il contratto non prevede il Riscatto.

- Costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede l'erogazione di una rendita.

- Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede opzioni.

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 42,79%.

- Costi dei PPI

Non sono previsti ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.
--	---

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Trattamento Fiscale dei Premi</u> I Premi relativi alle coperture vita non sono gravati da alcun tipo di imposta.</p> <p><u>Detrazione Fiscale dei Premi</u> Nel caso in cui la Contraente agisca per conto del Cedente/Delegante e quindi il premio sia da questi pagato (seppur per il tramite della Contraente), il premio è detraibile ai fini IRPEF dal Cedente/Delegante alle condizioni e nei limiti fissati dalla Legge.</p> <p><u>Tassazione delle somme corrisposte</u> La prestazione derivante dal decesso del Cedente/Delegante sarà erogata a favore del beneficiario senza l'applicazione di imposte, che in qualità di persona giuridica beneficiaria e Contraente della polizza, dovrà assolvere al pagamento delle imposte, ove richiesto dalla normativa di riferimento.</p>
---	---

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALLA TUA AREA RISERVATA (*HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.